

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **322/1992** (ECLI:IT:COST:1992:322)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BORZELLINO** - Redattore: - Relatore: **PESCATORE**

Camera di Consiglio del **03/06/1992**; Decisione del **29/06/1992**

Deposito del **08/07/1992**; Pubblicazione in G. U. **15/07/1992**

Norme impugnate:

Massime: **18543 18544 18545**

Atti decisi:

N. 322

## ORDINANZA 29 GIUGNO-8 LUGLIO 1992

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, Dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) promosso con ordinanza emessa l'8 maggio 1991 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Venezia sul ricorso proposto dall'Ufficio Imposte Dirette di Venezia, iscritta al n. 117 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1992 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui stabilisce un termine di decadenza di diciotto mesi per presentare l'istanza di rimborso ove si ritengano non dovute, in tutto o in parte, le imposte sul reddito pagate con versamento diretto;

che il giudice a quo ha dedotto il contrasto di tale norma:

a) con l'art. 3 Cost., ponendo in essere un'ingiustificata disparità di trattamento tra fisco e contribuente, poiché l'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede termini molto più ampi (a secondo dei casi cinque o sei anni) per l'accertamento delle imposte evase;

b) con l'art. 53 Cost., prevedendo, pur in mancanza del presupposto d'imposta, la decadenza del contribuente dal diritto di ripetere quanto indebitamente pagato, in violazione del principio di capacità contributiva;

c) con l'art. 24 Cost., non essendo il termine di diciotto mesi dal versamento congruo, in relazione all'effettività del diritto di difesa, tenuto conto che non c'è contemporaneità fra il momento del versamento e quello di conoscenza dell'errore;

Ritenuto che questa Corte, con ordinanze n. 305 del 1985 e n. 545 del 1987, nonché con la sentenza n. 494 del 1991, ha dichiarato non fondate altre questioni relative alla stessa norma ed, in particolare, quella sub c) riguardante la congruità del termine;

che, per quanto attiene ai nuovi profili sottoposti all'esame della Corte, essi sono manifestamente infondati, giacché la non comparabilità fra le fattispecie regolate dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 è stata già affermata da questa Corte (ordinanza n. 871 del 1988), mentre il principio della capacità contributiva, riguardando l'idoneità del soggetto dell'obbligazione d'imposta, attiene alla garanzia sostanziale della proporzionalità dell'imposta stessa alla capacità del contribuente e non può, quindi, riferirsi alla materia del processo tributario (ordinanza n. 108 del 1990);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Venezia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*